

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/354 DELLA COMMISSIONE**  
**dell'8 marzo 2018**  
**relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasce di suino in Irlanda**  
**(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 20, lettera p),

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'allegato IV, parte B, punto IV, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ai fini della classificazione delle carcasce di suino il tenore di carne magra dev'essere valutato con metodi di classificazione autorizzati dalla Commissione e sono autorizzati unicamente metodi di stima statisticamente provati, basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino. L'autorizzazione dei metodi di classificazione dovrebbe essere subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima. La relativa tolleranza è definita all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (2) Con la decisione 1987/293/CE della Commissione <sup>(3)</sup> è stato autorizzato l'impiego di due metodi di classificazione delle carcasce di suino in Irlanda.
- (3) L'Irlanda ha chiesto alla Commissione di eliminare il metodo «Fat-O-Meat'er (FOM)» dall'elenco dei metodi di classificazione delle carcasce di suino autorizzati in Irlanda in quanto non più utilizzato, di autorizzare tre nuovi metodi di classificazione delle carcasce di suino sul proprio territorio e di aggiornare l'equazione esistente per lo strumento «Hennessy Grading Probe 2 (HGP 2)».
- (4) L'Irlanda ha presentato una descrizione dettagliata della prova di sezionamento, indicando nel protocollo di cui all'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/2008 i principi su cui si basano i nuovi metodi, l'esito della prova di sezionamento e le equazioni utilizzate per la stima del tenore di carne magra.
- (5) Dall'esame della richiesta presentata risultano soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione dei nuovi metodi di classificazione e per l'aggiornamento dell'equazione. Occorre pertanto autorizzare tali metodi di classificazione in Irlanda.
- (6) Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto è opportuno adottare una nuova decisione. Occorre pertanto abrogare la decisione 1987/293/CE.
- (7) Le modifiche degli apparecchi o dei metodi di classificazione dovrebbero essere consentite soltanto se espressamente autorizzate da una decisione di esecuzione della Commissione.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008, recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasce di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 3).

<sup>(3)</sup> Decisione 1987/293/CE della Commissione, del 18 maggio 1987, relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasce di suino in Irlanda (GU L 146 del 6.6.1987, pag. 66).

